



## ORDINANZA n° 8 del 28/05/2025

**Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, di detenzione o abbandono di tali tipi di recipienti e di detenzione e vendita di sostanze superalcoliche all'interno dell'area ove si terrà il concerto "Cortona Comics 2025" in programma per il giorno 31/05/2025**

### IL SINDACO

- PREMESSO** che nel giorno 31/05/2025 a Cortona, presso lo Stadio Comunale "Santi Tiezzi", si svolgerà il concerto del cantante Ghali nell'ambito della manifestazione denominata "Cortona Comics 2025";
- TENUTO CONTO** che il concerto di cui in parola si configura come un evento di portata nazionale per il quale è previsto un afflusso costante e senza soluzione di continuità di un pubblico eterogeneo;
- CONSIDERATO** che, in occasione della suddetta manifestazione, è previsto un notevole afflusso di pubblico con affollamento all'interno della suddetta area;
- ATTESO** che la concentrazione di persone in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo della pubblica incolumità, della sicurezza, del degrado del territorio e della vivibilità urbana;
- CONSIDERATO** quanto emerso in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 22/05/2024 e al Tavolo Tecnico Operativo del 28/05/2025;
- PRESO ATTO** che l'utilizzo di contenitori di vetro o lattine e che la detenzione e la somministrazione di bevande superalcoliche rappresenta possibile fonte di pericolo per l'incolumità degli intervenuti;

- VALUTATO come necessario procedere altresì a vietare l'ingresso all'interno dell'area del concerto di cui in parola, di contenitori di bibite chiusi in maniera ermetica;
- RITENUTO al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, sussistendo le condizioni di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 legittimanti ad intervenire con provvedimento contingibile e urgente onde prevenire ed evitare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, all'interno dell'area dello Stadio Comunale "Santi Tiezzi" in occasione del sopracitato evento di:
- vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro o lattine,
  - detenere o abbandonare tali tipi di contenitori,
  - vietare l'ingresso di contenitori di bevande chiusi ermeticamente,
  - vietare la somministrazione e la detenzione di bevande superalcoliche;
- VALUTATO quindi di dover prescrivere in un'ordinanza contingibile e urgente, stante i motivi sopra richiamati, quanto riportato nel capoverso precedente;
- RICHIAMATI per quanto di riferimento:
- l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;
  - la L.689/81 e s.m.i.;
  - la circolare del Capo della Polizia n. 555/0P/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza da accertare nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

## ORDINA

per i motivi richiamati in premessa, dalle ore 13:00 del 31/05/2025 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo, all'interno dell'area ove avrà luogo il concerto del cantante Ghali, di:

1. vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro o lattine,

1. vietare la detenzione o l'abbandono di tali tipi di contenitori,
2. vietare l'ingresso di contenitori di bevande chiusi ermeticamente,
3. vietare la somministrazione e la detenzione di bevande superalcoliche;
4. obbligare che le bevande vendute, distribuite o comunque introdotte all'interno dell'area siano contenute in recipienti non chiusi ermeticamente, con il divieto assoluto di consegnare all'avventore qualunque sistema di chiusura degli stessi contenitori.

## DISPONE

altresì che all'ingresso dell'area, gli addetti di sicurezza presenti provvedano a verificare quanto sopra ordinato.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

Le Forze di Polizia a ordinamento statale e locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cortona;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cortona.

Cortona, 28/05/2025

Il Sindaco di Cortona

Luciano Meoni



**Comune di Cortona**

Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona (AR)  
tel. 0575 6371

[www.comunedicortona.it](http://www.comunedicortona.it)

**Comune di Cortona**

Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona (AR)

tel. 0575 6371

[www.comunedicortona.it](http://www.comunedicortona.it)